



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ID NEGOZIAZIONE: 2550810 - CIG: 83472722C4

FAQ n. 6

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti saranno visibili sui siti www.unicz.it – www.acquistinretepa.it

Domanda: In riferimento alla procedura la presente per richiederVi chiarimenti/precisazioni.

PUNTO 1: Tra le attività previste in appalto c'è quella della manutenzione "della apparecchiature contenenti gas fluorurati" che nel rispetto della legge (DPR 146/2018) deve essere prestata da addetti in possesso della certificazione FGAS (regolamento CE n.304/2008 specifico per le apparecchiature di protezione antincendio): Quesito: essendo la iscrizione dell'azienda nel registro FGAS (DPR 146/2008) una caratteristica tecnica specifica, per il cui rilascio si necessitano di diversi mesi oltre che di un iter complesso, l'operatore economico deve essere in possesso della iscrizione già alla data di partecipazione alla procedura? l'operatore economico deve avere nel suo organico, alla data di presentazione delle offerte, già del personale iscritto nel registro FGAS?

PUNTO 2: Il Capitolato tecnico Sdapa prevede al punto 6.3.5 (Gestione dei rifiuti) che nella gestione dei rifiuti il Fornitore assume il ruolo di "produttore" di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e dovrà, a propria cura e spese applicare quanto previsto dalla normativa specifica in tema di rifiuti; • rendere disponibili, su richiesta del Direttore dell'esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti. Il D.Lgs.152/2016 prevede, nel rispetto della Legge, che per la gestione dei rifiuti (applicare quanto previsto dalla normativa, rendere disponibile la documentazione) l'azienda deve essere in possesso di:1. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali rilasciata dalla Provincia di appartenenza (art. 212 D. Lgs.152/2006); 2. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti rilasciata dalla CCIAA. Quesito: se il concorrente è già in possesso delle iscrizioni/autorizzazioni (p.to 1-2) richieste dal D.Lgs.152/2016, essendo una caratteristica tecnica specifica aziendale (requisito aziendale) per il cui rilascio si necessitano di diversi mesi oltre che di un iter complesso, bisogna allegarle alla documentazione di gara o presentare dichiarazione (ex DPR 445/2000) di possesso (poi da verificare in fase di controllo) al fine di evitare lungaggini in fase di consegna del servizio; se il concorrente non è in possesso delle iscrizioni/autorizzazioni (p.to 1-2) richieste, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016 co. 6 deve:- dichiarare in fase di offerta il subappalto, essendo attività che richiedono specifiche autorizzazioni?- indicare il nome del subappaltatore?

Risposta:

Punto 1: il concorrente dovrebbe essere già in possesso dell'iscrizione nel registro FGAS (DPR 146/2008), come previsto ai punti 5.1.5.2 e 5.1.1.5 del *capitolato tecnico per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio*. Di conseguenza, la specifica qualifica tecnico professionale non è requisito di partecipazione bensì di esecuzione e, pertanto, non necessita di apposita dichiarazione. In sede di esecuzione potrà essere richiesta la comprova del possesso dei predetti requisiti attraverso idonea documentazione (ad esempio: certificazione iscrizione a registri, attestati della formazione del dipendente, etc.).

Punto 2: si rimanda a quanto previsto al punto 6.3.5 *capitolato tecnico per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione*. Nel caso di un estintore che venga dichiarato non più idoneo all'uso presso il laboratorio dell'OE incaricato della manutenzione e venga definito rifiuto da parte dello stesso, quest'ultimo avviserà il Responsabile del contratto tramite una dichiarazione mediante la quale assume l'impegno della gestione dello stesso. La specifica attività non rientra tra quelle per cui è richiesta l'autorizzazione al subappalto. L'esecuzione soggiace al principio generale per il quale la stessa deve avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni di ogni ordine e grado applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto. In sede di esecuzione potrà essere richiesta la comprova del possesso dei predetti requisiti attraverso idonea documentazione (ad esempio, autorizzazioni previste, iscrizioni, etc.)

Catanzaro, 06/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Renato Ledonne

